



pon
2014-2020

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GALILEO GALILEI"

Scuola dell'Infanzia. Primaria. Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale

via Cappella, 2 - 81021 - ARIENZO (Ce) - www.scuolarienzo.gov.it
C. F.: 93009730610 - C. M.: CEIC848004 - Tel.: 0823/755441 - Fax: 0823/805491
e-mail: ceic848004@istruzione.it - pec: ceic848004@pec.istruzione.it



Prot. 3808/VI.9

Arienzo, 9.11.2020

- Al personale Docente e Ata
- p.c. al Medico Competente Dott.ssa F. Materazzo
- Al R.S.P.P. Ing. Pasquale Bova Crispino
- Al DSGA
- ATTI
- SITO

OGGETTO: **Informativa Lavoratori Fragili- personale docente e Ata**

La presente per comunicare gli interventi normativi che hanno recentemente modificato la disciplina del trattamento giuridico-economico del personale docente e Ata individuato nella categoria dei "Lavoratori fragili"

Con la L 126/20 del 13.10.2020, legge di conversione del DL 104/20, che ha modificato l'art. 26, comma 2 della L. 27/2020 di conversione del DL 18/2020, sono stati introdotti emendamenti che producono effetti sulla materia in oggetto. La legge ha operato una distinzione dei lavoratori fragili in due categorie, secondo la quale, pur permanendo l'identico livello di rischio della prestazione lavorativa, vi è un diverso trattamento giuridico-economico dell'assenza determinatasi.

1. Per i "lavoratori fragili" il cui rischio derivi da :
 - **immunodepressione**
 - **esiti di patologie oncologiche**
 - **svolgimento di terapie salvavita**
 - **riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3 della L104/92**

il periodo di assenza conseguente all'individuazione quale "lavoratore fragile", è equiparato al ricovero ospedaliero, con la conseguente esclusione dal periodo di comporto e dall'applicazione della decurtazione giornaliera. L'attestazione della condizione di salute di cui sopra viene attestata dai competenti organi medico-legali, ovvero dal medico di medicina generale.

2. Per i "lavoratori fragili" il cui rischio derivi da patologie diverse da quelle elencate al punto 1, il periodo di assenza per malattia d'ufficio sarà ordinaria malattia, con la conseguente inclusione nel periodo di comporto, ma con esclusione dall'applicazione della decurtazione giornaliera.

Per entrambe le categorie non è previsto alcun controllo fiscale, in quanto non si tratta di una richiesta del lavoratore conseguente ad uno stato di malattia che l'amministrazione e l'INPS hanno necessità di accertare, ma di una misura precauzionale a tutela della salute del lavoratore, equiparata all'istituto giuridico della malattia e disposta dal dirigente scolastico a seguito della prescrizione del medico competente che ha accertato l'incompatibilità tra la condizione di fragilità del dipendente e l'ambiente lavorativo.

Nella tabella seguente è riportata sinteticamente la casistica contemplata dalla produzione normativa recente:

Situazione del lavoratore	Tipologia assenza	Riferimento normativo	Periodo di comportamento	Visita fiscale	Decurtazione giornaliera RPD e CIA
Lavoratore fragile in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L. 104/92	Assenza per malattia Equiparazione a ricovero ospedaliero	Art. 26, comma 1-bis, dl 104/20 convertito in L. 126/2020	NO	NO	NO
Lavoratore fragile (in condizione diversa dalla precedente) riconosciuto temporaneamente inidoneo a seguito di valutazione del medico competente	Malattia d'ufficio (Assenza per malattia)	Nota ministeriale n.1585 11.09.2020 CCNL 2006/09	SI	NO	NO

Lo stesso art. 26, comma 1-bis, della L. 126/2020 prevede che, a partire dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i suddetti lavoratori fragili svolgano di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, “anche in diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti”. Resta dunque possibile, come disciplinato dal CCNL vigente e sottolineato dalla Circolare ministeriale n.1585 dell’11.09.2020, da parte del personale docente richiedere l’utilizzazione in altri compiti, per il personale amministrativo di svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile.

Nel caso del personale docente che non richieda di essere utilizzato in altre mansioni, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile è inapplicabile allorché le attività didattiche si svolgano in presenza. La stessa è tuttavia possibile, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza per ordinanze o provvedimenti di organi superiori.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, s’invita il personale docente individuato come “lavoratore fragile” in data antecedente al 13.10.2020 (secondo le prescrizioni della L27/20 e della circolare ministeriale 1585), onde inquadrare il trattamento giuridico-economico della propria assenza determinata dalla condizione di fragilità secondo le novità normative illustrate, a:

- Presentare attestazione redatta dal proprio medico di medicina generale, nel caso la propria condizione di salute rientrasse nella categoria descritta al punto 1;
- Richiedere, avendone facoltà, l’eventuale utilizzazione in altre mansioni ai sensi dell’art. 17 c.5 del CCNL 2007;
- Richiedere, avendone facoltà, di poter svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile nei periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza e di attivazione della didattica Digitale Integrata (in tal caso il periodo di assenza sarà sospeso per l’intera durata della prestazione lavorativa in modalità agile e i contratti stipulati con il personale docente a tempo determinato per la sostituzione mantenuti in essere).

Tutte le richieste di cui sopra vanno presentate al Dirigente Scolastico, per iscritto.

Si conferma, per il personale tutto, interessato all'individuazione quale "lavoratore fragile", la possibilità di presentarne richiesta al Datore di Lavoro, ovvero al Dirigente Scolastico, consegnando la richiesta scritta *brevi manu*, corredata da documentazione sanitaria, quest'ultima in busta chiusa. Sarà cura del datore di lavoro trasmettere al Medico competente la documentazione consegnata, per la valutazione del caso.

Arienzo, 9.11.2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosa Prisco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93